



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7 Fax 0371 31983

Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E


Sito Internet <http://www.iisvolta.gov.it> E-Mail itisvolta@itisvolta.it

Posta Certificata itisvolta@pec.it – lois00400e@pec.istruzione.it

Regolamento di Istituto



OTTOBRE 2017



INDICE

TITOLO I

Premessa	
Art. 1 domande di ammissione	Pag. 4
Art. 2 calendario scolastico	Pag. 4
Art. 3 orario delle lezioni	Pag. 4
Art. 4 formazione delle classi	Pag. 4

TITOLO II

Art. 1 frequenza delle lezioni	Pag. 5
Art. 2 uso delle attrezzature, dei locali e loro conservazione	Pag. 5
Art. 3 disposizioni relative allo svolgimento delle lezioni di Ed. Fisica	Pag. 6
Art. 4 esonero dalle lezioni pratiche di Ed. Fisica	Pag. 6
Art. 5 vigilanza	Pag. 7
Art. 6 agibilità dell'Istituto	Pag. 7
Art. 7 disposizioni connesse alla permanenza in Istituto in orario pomeridiano	Pag. 7
Art. 8 divieto di fumo	Pag. 8-9-10
Art. 9 affissioni e volantinaggio	Pag. 11
Art. 10 divieto di uso del cellulare	Pag. 11
Art. 11 furti e smarrimenti	Pag. 12
Art. 12 assicurazioni	Pag. 12
Art. 13 parcheggio	Pag. 12
Art. 14 ingresso agli estranei	Pag. 12
Art. 15 sanzioni disciplinari	Pag. 13-14
Art. 16 comportamenti sanzionabili	Pag. 15
Art. 17 criteri per il risarcimento dei danni causati dagli alunni alle strutture e attrezzature	Pag. 16
Art. 18 sanzioni alternative	Pag. 17
Art. 19 impugnazioni	Pag. 17
Art. 20 organo di garanzia	Pag. 17
Art. 21 Patto Educativo	Pag. 18
Art. 22 Voto di condotta	Pag. 18

TITOLO III

Art. 1 Registro Elettronico	Pag. 18
Art. 2 giustificazione delle assenze	Pag. 19
Art. 3 certificazione assenze per salute	Pag. 19
Art. 4 assenze non giustificate	Pag. 20
Art. 5 ingressi posticipati, ritardi e uscite anticipate	Pag. 20-21
Art. 6 permessi permanenti	Pag. 22
Art. 7 uscite dall'aula	Pag. 22

TITOLO IV

Art. 1 utilizzo delle strutture da parte di esterni	Pag. 22
Art. 2 utilizzo della biblioteca	Pag. 23
Art. 3 utilizzo dei laboratori	Pag. 24
Art. 4 regole di accesso ai PC della rete dell'Istituto	Pag. 24
Art. 5 assegnazione e-mail sul dominio dell'Istituto	Pag. 25
Art. 6 servizio fotocopie	

TITOLO V	
Art. 1 gli organi d'istituto	Pag. 25
Art. 2 assemblee studentesche	Pag. 25
Art. 3 Comitato genitori	Pag. 26
Art. 4 -5-6 collegio docenti	Pag. 26
Art. 7 assemblea e comitato del personale non docente	Pag. 26
Art. 8 consiglio di classe	Pag. 27
Art. 9 consiglio di istituto e giunta esecutiva	Pag. 27
Art. 10 Dirigente Scolastico e suoi collaboratori	Pag. 27
TITOLO VI regolamento viaggi e uscite didattiche	Pag.27-33
TITOLO VII	
Art. 1 modifiche al regolamento	Pag. 34
Art. 2 approvazione	Pag. 34-35
STATUTO DEGLI STUDENTI	Pag. 35-43

TITOLO I

Questioni generali

Premessa

Una scuola è un'istituzione con precisi compiti, ma è anche una comunità all'interno della quale operano, con ruoli, funzioni e bisogni differenziati, soggetti diversi titolari tutti di diritti e di doveri, che trovano come fonte principale di riferimento la Costituzione italiana nei suoi principi fondamentali di democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà.

Il Regolamento di Istituto è pertanto un insieme di regole di comportamento che questo Istituto si dà per poter svolgere i compiti educativi e formativi per i quali è sorto.

La scuola si impegna a sviluppare e ad elaborare la consapevolezza di una “cittadinanza scolastica” intesa non solo come una serie di diritti e di doveri ma, ancor più profondamente, come identità e appartenenza a una comunità in cui si fa l’esperienza del valore e dei limiti della legalità.

La scuola, in tutte le sue componenti, si impegna a promuovere i principi fondamentali enunciati negli articoli 2,3,33,34 della Costituzione.

L’Istituzione scolastica redige un rapporto di autovalutazione (RAV) nel quale sono contenuti gli obiettivi e le priorità da raggiungere esplicitate nel Piano di miglioramento. PTOF.

Art. 1-I Domande di ammissione

Le domande di ammissione sono accolte compatibilmente con gli spazi disponibili e secondo i criteri fissati dal Consiglio di istituto in merito ad iscrizioni in esubero rispetto alla capienza massima. All’atto dell’iscrizione sarà consegnato un estratto del presente regolamento. Tutti i nuovi iscritti sono tenuti a leggere il Regolamento pubblicato sul sito dell’Istituto L’iscrizione comporta di per sé l’accettazione del regolamento stesso.

All’inizio del primo anno di frequenza in Istituto, il dirigente, i genitori e gli studenti sottoscriveranno il Patto Educativo e di corresponsabilità per la definizione di diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e genitori predisposto dal Consiglio di Istituto. ([allegato 1](#))

Art. 2– I Calendario scolastico

Il calendario scolastico è definito ogni anno dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, sulla base di specifico decreto della Regione Lombardia. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno duecento giorni all’anno.

Art. 3 Orario delle lezioni

Il collegio docenti formula, all’inizio di ogni anno scolastico, proposte relative all’elaborazione dell’orario delle lezioni che tengano conto delle esigenze didattiche che il collegio stesso individua come prioritarie e della particolare condizione di pendolarismo dell’utenza e dei lavoratori della scuola.

L’orario delle lezioni per il corso diurno e per il corso serale è deliberato dal Consiglio di istituto e specificato nel PTOF.

Art. 4 Formazione delle classi

Alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio Docenti. Si ritiene la continuità didattica, salvo comprovate e manifeste incompatibilità, principio educativo fondamentale per l’assegnazione delle classi ai singoli docenti.

Ferma restando la responsabilità del Dirigente Scolastico circa la composizione

Eventuali richieste di cambiamento di sezione saranno accolte solo nei casi seriamente motivati e documentati.

TITOLO II

Regolamento disciplinare

Art.1-II Frequenza delle lezioni

La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere. Pertanto gli alunni sono tenuti a frequentare assiduamente secondo l'orario stabilito dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico.

Si recepisce la norma (art. 14 del DPR n.122 del 22/6/2009) secondo la quale gli alunni che superano il 25% di giorni di assenza rispetto al minimo previsto per l'anno scolastico non saranno ammessi alla classe successiva. Il consiglio di classe valuterà deroghe per seri e documentati motivi **di salute** secondo i criteri in deroga stabiliti dal Collegio dei Docenti

Per garantire il diritto allo studio, tutti i lavoratori della scuola, docenti e non docenti, sono tenuti a rispettare l'orario scolastico.

Non è consentito uscire dalla scuola senza permesso scritto rilasciato dal Dirigente Scolastico neppure nell'intervallo.

Durante le ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula su singola richiesta motivata e previa autorizzazione dell'insegnante a cui sono affidati.

Durante il cambio dell'insegnante, tra un'ora e l'altra di lezione, gli alunni potranno lasciare l'aula ma rimanendo in prossimità della stessa, senza arrecare disturbo.

I trasferimenti previsti dall'orario scolastico dovranno avvenire velocemente e con ordine sotto la sorveglianza del docente.

E' opportuno un abbigliamento adeguato che eviti ogni forma di eccesso.

Art.2-II Uso delle attrezzature, dei locali e loro conservazione

Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità di personale.

L'ambiente scolastico (classe, laboratorio, palestra, corridoio, bagni etc.) e il materiale di comune utilità (banchi, lavagne, dotazioni di laboratorio etc.) va rispettato evitando di danneggiarlo o imbrattarlo. Chiunque danneggi, asporti o distrugga per cattivo uso o dolo le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le responsabilità disciplinari e penali.

A fine giornata non si deve lasciare nulla sopra o sotto i banchi per evitare smarrimenti e consentire la pulizia dei locali.

Non è ammesso consumare cibi o bevande in aula, in palestra e nei laboratori durante le lezioni.

Si devono utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L'uso dell'ascensore è riservato alle persone autorizzate.

Art.3-II Disposizioni relative allo svolgimento delle lezioni di Educazione fisica

La frequenza alle lezioni di Educazione Fisica è obbligatoria anche per gli allievi esonerati dall'attività pratica. La disciplina di Educazione Fisica prevede, infatti, anche valutazioni teoriche.

Gli alunni che per motivi di salute non possono partecipare alle lezioni (per un periodo superiore a 20 giorni, anche solo limitatamente ad alcune attività) devono richiedere l'esonero dalle attività di Educazione Fisica.

Gli alunni devono presentarsi alle lezioni di Educazione Fisica con adeguato abbigliamento sportivo, secondo le indicazioni dell'insegnante.

L'accesso alla palestra e al campo esterno è consentito solo a chi indossa scarpe adatte all'attività sportiva.

I trasferimenti dalla classe alla palestra e viceversa devono effettuarsi nei tempi minimi necessari. In caso di infortuni agli studenti (avvenuti durante le ore di Educazione Fisica) o danni/smarrimenti del materiale sportivo di proprietà della scuola, si dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto all'insegnante.

L'utilizzo del materiale sportivo di proprietà della scuola deve essere autorizzato dall'insegnante di Educazione Fisica.

Gli spogliatoi e i servizi igienici annessi vanno utilizzati con la massima cura e vanno lasciati puliti ed in ordine.

Gli studenti devono rispettare il regolamento esposto in palestra.

Art. 4-II Esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica

L'esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica si richiede tramite un apposito modulo che è indirizzato al Dirigente Scolastico e deve essere corredato da certificato medico. Si può essere esonerati da alcuni esercizi (esonero parziale) o da tutti gli esercizi (esonero totale). Nel caso di esonero parziale il certificato medico dovrà recare una precisa indicazione su quali siano gli esercizi da evitare. Si può essere esonerati:

Per l'intero anno scolastico

Per parte dell'anno scolastico

Nel caso di esonero per tutto l'anno scolastico i genitori degli allievi interessati dovranno presentare la domanda di esonero con il relativo certificato medico entro e non oltre il primo mese di scuola.

Per gli esoneri che dovessero subentrare ad anno scolastico iniziato (a causa di interventi chirurgici, incidenti, traumi etc.) i genitori dovranno presentare la domanda di esonero con il relativo certificato medico al momento del rientro dell'allievo a scuola.

Anche se esonerato, l'alunno presenzierà alle lezioni di Educazione Fisica ed è soggetto alla valutazione quadrimestrale e finale.

Art.5-II Vigilanza

All'interno dell'edificio scolastico è sempre assicurata la sorveglianza degli studenti come previsto dalle vigenti leggi.

I docenti in servizio alla prima ora si troveranno in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Al termine delle attività didattiche giornaliere, l'uscita degli alunni dall'aula avverrà sotto la vigilanza del docente di turno.

Durante l'intervallo la vigilanza è affidata ai docenti secondo direttive stabiliti dal Dirigente Scolastico.

I collaboratori scolastici vigilano sugli spazi assegnati sia per la conservazione delle strutture e delle suppellettili sia per la sorveglianza degli alunni al cambio dell'ora, durante l'intervallo o nel caso di allontanamento del docente. In caso di richiesta da parte del personale gli studenti sono tenuti a qualificarsi con nome, cognome e classe di appartenenza.

Art.6-II Agibilità dell'Istituto

La scuola è la sede naturale della comunità scolastica. Componenti di tale comunità (studenti, docenti, non docenti, genitori) hanno diritto di organizzazione e di agibilità all'interno dell'Istituto, nonché di utilizzazione di tutte le strutture scolastiche

La scuola è aperta ad ogni attività educativa e culturale che interessi l'ambiente in cui opera.

La scuola è aperta la mattina dalle 7.50 sino alle 17,00. Per i corsi serali la scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 23

Gli alunni accederanno giornalmente a scuola tra le ore 7,50 e le ore 8.05

Ciascun alunno e ciascun membro dell'Istituto può accedere all'Istituto anche al di fuori dell'orario di lezione per partecipare ad attività culturali o per svolgere le proprie mansioni professionali. In tali casi deve essere richiesta, con congruo preavviso, l'agibilità degli spazi scolastici al Dirigente Scolastico, che predispone la vigilanza

Art.7-II Disposizioni connesse alla permanenza in Istituto in orario pomeridiano

L'attività pomeridiana tenuto conto dell'orario e dell'obbligo di servizio del personale non docente, può essere distinta in:

- a) attività didattica con la presenza di un docente che si assume la responsabilità della vigilanza degli alunni (tranne che nella pausa pranzo) e del patrimonio scolastico. In caso di uscita anticipata dall'attività didattica pomeridiana, gli studenti minorenni dovranno portare regolare autorizzazione dei genitori.

- b) attività partecipativa o di studio individuale o di gruppo degli studenti che deve essere sempre comunicata ed autorizzata da parte del Dirigente Scolastico previa consegna delle autorizzazioni dei genitori..
- c) Attività partecipativa pomeridiana o serale della componente genitori previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

Relativamente all'utilizzo dei locali scolastici da parte di persone, gruppi o associazioni, non appartenenti alla popolazione scolastica, il Consiglio di Istituto delibera in merito dopo approfondito esame delle richieste, entro i limiti consentiti dall'Amministrazione provinciale.

Art.8-II Divieto di fumo

Art. 8.1 -Riferimenti normativi:

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25—(divieto per i minori di anni16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584—divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)
- Circolare Ministro Sanità 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Ministro Sanità 28/3/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14/1/2005
- Circolare 3/san/2005 25/1/2005
- Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52 punto 20
- Legge 16/1/2003 n. 3 art. 51 della L. 3 del 16/1/2003
- DPCM 23/12/2003 legge Finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008

- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9/4/2008
- D.L. 104/2013

Art. 8.2—Finalità

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- Prevenire l'abitudine al fumo
- Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 8.3—Locali ed aree soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto di fumo per tutti (docenti, personale, studenti e visitatori) nei locali chiusi e all'aperto, negli spazi coperti da pensiline ed in tutte le aree esterne di pertinenza dell'Istituto.

Il divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Art. 8.4—Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Per raggiungere le finalità dell'art. 2 è necessaria la collaborazione di tutto il personale docente e non docente che è tenuto a intervenire in presenza di alunni che violano il presente regolamento con opportuna opera di sensibilizzazione al problema. In attuazione dell'art. 4 comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/2/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare.

Art. 8.5—Sanzioni e multe

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare, saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento così come stabilito dall'art. 7 L. 5c6i84/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 27/12/2001 n. 448 dalla L. 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 Lgs. 507/1999. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria. Gli alunni e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 8.6 Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di leggi vigenti e ad eventuali regolamenti applicativi del D.L. 104/2013.

Art.9-II Affissioni e volantinaggio

I manifesti possono essere affissi soltanto negli spazi appositamente predisposti, devono comunque consentire l'identificazione univoca dell'autore o degli autori che li espongono e recare in calce la data di affissione.

Per affiggere i manifesti è necessario il visto e l'approvazione del Dirigente Scolastico, inoltre i firmatari si assumono le responsabilità disciplinari e penali di quanto hanno scritto.

Le uniche limitazioni, per quanto riguarda il testo dei manifesti e dei volantini, riguardano la propaganda politica, religiosa e commerciale.

E' vietato strappare e deteriorare i manifesti. La Presidenza ha il diritto e il dovere di togliere i manifesti che non osservano le regole precedenti.

Art. 10- II Divieto di uso del cellulare

E' fatto divieto di tenere accesi i cellulari durante le ore di lezione tranne nei casi in cui il docente ne faccia esplicita richiesta per uso didattico.

I docenti potranno fare controlli a campione per verificare il rispetto della disposizione.

Il cellulare acceso durante le ore di lezioni verrà ritirato, consegnato in vicepresidenza e restituito al termine della giornata previa telefonata alla famiglia se studenti minorenni. Il mancato rispetto di questo divieto costituisce un comportamento sanzionabile ai sensi del successivo art. 16.

La raccolta e diffusione di dati personali acquisiti con il proprio cellulare o altri dispositivi e trasmessi ad altre persone o in rete avranno conseguenze penali ed economiche come previsto dalla direttiva n. 104 del 30/11/2007.

Art.11-II Furti e smarrimenti

L'Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi all'interno della scuola. Gli studenti devono avere cura dei loro beni e non lasciarli mai senza custodia.

Art. 12 II Assicurazioni

Il Dirigente Scolastico accerterà che tutti gli studenti ed il personale della scuola siano assicurati contro gli infortuni fin dal primo giorno di scuola utilizzando quanto disposto dalla LR n. 31/80 art. 13.

Art. 13- II Parcheggio

Il parcheggio interno all'istituto è riservato al personale fino al raggiungimento del limite dei posti disponibili. Gli studenti non possono parcheggiare le auto nel cortile della scuola.

L'ingresso e i movimenti all'interno del parcheggio devono essere effettuati a bassa velocità.

Non è consentito il parcheggio nell'area a verde. Non utilizzare il parcheggio riservato ai disabili se non se ne ha il diritto.

Art. 14- II Ingresso agli estranei

Non è consentito agli estranei l'ingresso negli spazi comuni né l'accesso ai locali dell'Istituto.

È consentito esclusivamente accedere ai locali della Segreteria dopo averne dato comunicazione in portineria e rispettando gli orari di sportello.

Art.15-II Sanzioni disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma avrà una ricaduta diretta sul voto di condotta.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In presenza di infrazioni disciplinari, si applicano i seguenti tipi di sanzioni, in applicazione dei principi generali e di gradualità contenuti nello Statuto:

- A) **NOTA DISCIPLINARE** da parte dei Docenti del Consiglio di classe (ne viene data comunicazione tramite il registro elettronico alla famiglia)
- B) **AMMONIZIONE scritta** da parte del Preside (l'ammonizione sarà consegnata personalmente alla famiglia che sarà convocata dal coordinatore di classe)
- C) **ALLONTANAMENTO** dalla Comunità scolastica (per un periodo non superiore ai 15 giorni) disposto dal Consiglio di Classe nella sua composizione allargata convocato anche in seduta straordinaria. Non si tiene conto dei giorni di allontanamento nel calcolo del numero totale di assenze nell'anno ai fini della validità dell'anno scolastico

Nei provvedimenti di allontanamento fino a 15 giorni può essere considerata dal consiglio di classe , la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza per attività alternative .La sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza per attività alternative viene data quando il consiglio di classe ritiene di sanzionare lo studente con una sanzione più grave dell'ammonizione o dopo che lo studente è già stato ammonito ma ritiene che sia più opportuno che il medesimo non venga allontanato dalla scuola.. Rimane agli atti il provvedimento di allontanamento. La sospensione con obbligo di frequenza per attività alternative può essere data per sospensioni fino ad un massimo di tre giorni e segue le procedure previste per gli allontanamenti fino a 15 giorni (vedi lettera C) tranne nei casi di allontanamento per un giorno che può essere data anche dal Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore di classe e sentito il consiglio di classe, e con convocazione della famiglia.

- D) **ALLONTANAMENTO** temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe. Non si tiene conto dei giorni di allontanamento nel calcolo del numero totale di assenze nell'anno ai fini della validità dell'anno scolastico.

E) **ALLONTANAMENTO** dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

Sono esplicitati per iscritto i motivi per cui non risultano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Non si tiene conto dei giorni di allontanamento nel calcolo del numero totale di assenze nell'anno ai fini della validità dell'anno scolastico.

F) **ESCLUSIONE** dello studente dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame disposto dal Consiglio di Istituto sentita la segnalazione e la proposta dei docenti dei Consigli di Classe.

Il reiterarsi di comportamenti sanzionati con le lettere A e B) potranno comportare una sanzione più grave (allontanamento)

Nell'attuazione delle suddette sanzioni ci si ispirerà al principio della gradualità della sanzione in correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Durante i periodi di allontanamento dalla scuola deve essere sempre previsto un rapporto con lo studente e i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 15 bis BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ai sensi della nuova legge 71/2017 la scuola ha il compito di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

La scuola, inoltre, nella persona del Dirigente Scolastico, deve informare tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

Il dirigente attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. Lo studente che compie atti di bullismo o cyberbullismo , oltre alle azioni di carattere educativo di cui al comma precedente che potranno coinvolgere anche tutta la classe, potrà essere sottoposto alle sanzioni disciplinari di cui alla lettera A-B-C-D-E-F secondo la gravità del fatto e applicando il principio della gradualità. Queste ultime devono essere infatti sempre proporzionate alla gravità degli atti compiuti. Il dirigente garantisce, come suddetto, l'informazione delle iniziative intraprese e delle attività svolte.

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

Per tutto quanto previsto dalla normativa si rimanda alla lettura della l. 71/2017 e linee guida <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

Art.16-II comportamenti sanzionabili

A norma dell'art. 4 del D.P.R. 249/98 si individuano i seguenti comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sanzionabili. Nella tabella si fa riferimento alle tipologie di sanzione A-B-C-D-E riportate nell'art. 15.

COMPORAMENTI INCOMPATIBILI CON L'OBBLIGO DI FREQUENZA	SANZIONI
Ritardi sistematici all'inizio delle lezioni	A- B
Ritardi nell'entrare in aula dopo l'intervallo o al cambio dell'ora	A - B
Assenza strategica, individuale o collettiva, in occasione di verifiche	A - B
Assenze ripetute, non motivate o non giustificate	A - B
Abbandono dell'istituto senza permesso	B - C
COMPORAMENTI INCOMPATIBILI CON L'ATTIVITA' DIDATTICA	SANZIONI
Disturbo della lezione	A - B-C
Rifiuto del compito assegnato	A
Rifiuto a collaborare	A
Ripetuta mancanza del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività	A
Mancata esecuzione dei lavori assegnati	A
Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico	A-C-B
Tenere acceso il cellulare durante le lezioni	A - B - C
COMPORAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE	SANZIONI
Espressioni arroganti o utilizzo di un linguaggio scurrile all'interno della scuola	A-B
Aggressioni verbali, linguaggio, gesti offensivi nei confronti di persone e/o istituzioni	A-B - C-D
Comportamenti che impediscano l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione, di coscienza o discriminazione nei confronti degli altri	A -B - C
minacce	A -B - C
Aggressione fisica	A -B - C-D
Fumare nei luoghi scolastici e negli eventuali luoghi esterni vietati.	A -B- C
Comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone	A -B - C
COMPORAMENTI LESIVI NEI CONFRONTI DI OGGETTI—STRUTTURE	SANZIONI
Inosservanza dei regolamenti e delle norme di sicurezza	A-B-C-
Danni al patrimonio della scuola	A -B-C più risarcimento
Violazione delle norme concernenti l'utilizzo degli spazi scolastici	A -B
Mancata qualificazione su richiesta del personale	A

Accedere ad aree riservate del registro elettronico	B-C-D
Rubare i dati di accesso ad un'insegnante	C.-D
Modificare dati del registro elettronico	B-C-D
Comportamenti che impediscono la regolare rilevazione della presenza	
Convalidare presenze di altri alunni	B-C
Far convalidare la propria presenza da altri alunni	B-C
Falsificare il "badge"	B.C
Ripetute dimenticanze del "badge"	A-B-C
COMPORAMENTI INCOMPATIBILI CON L'OBBLIGO DI GARANTIRE REGOLARITA' NEI RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA	
Falsificare la firma dei genitori	A -B-C
Falsificare e/o manomettere pagelle o documenti	C
Non consegnare le comunicazioni	A

Art.17-II Criteri per il risarcimento dei danni causati dagli alunni alle strutture e attrezzature

Tutti i beni mobili e immobili dell'Istituto: arredi, attrezzature, materiale didattico, costituiscono un patrimonio comune di tutti i cittadini e pertanto devono essere accuratamente custoditi da tutti coloro che operano nella scuola. Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni è un dovere civico e che lo spreco si configura come una forma di inciviltà, l'Istituto, al fine di tutelare i propri beni da atti irresponsabili o addirittura vandalici adotta i seguenti principi di comportamento:

- a) Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali o delle attrezzature della scuola è tenuto a risarcire il danno;
- b) Qualora i responsabili non vengano individuati l'onere del risarcimento spetterà al gruppo classe relativamente agli spazi occupati dalla classe nel corso dell'attività didattica;
- c) Nel caso si accerti che la classe risulta estranea al fatto e non sia possibile risalire ai responsabili, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica e alle classi che utilizzano gli spazi comuni, qualora il danno riguardi corridoi, servizi etc. (esclusi gli studenti assenti nel giorno in cui è stato compiuto il danneggiamento)

Art.18-II Sanzioni alternative

Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività utili alla comunità scolastica stabilite dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di classe.

Sono sanzioni alternative possibili, da effettuarsi in orario scolastico o extrascolastico:

- Attività di volontariato all'interno della scuola o esterne anche in collaborazione con Uffici ed enti esterni (SOSPENSIONE EDUCATIVA con Ufficio di Piano
- La cura e pulizia degli spazi verdi e locali scolastici
- attività relative alla biblioteca
- impegno nelle attività di supporto al funzionamento dell'Istituto.
- impegno in attività sociali da concordare con la famiglia

Art. 19—PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E IMPUGNAZIONI

Le sanzioni disciplinari devono essere sempre comunicate per iscritto o tramite il registro elettronico, specificando in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione stessa, entro 2 giorni dalla loro deliberazione.

Le sanzioni disciplinari sono, di norma, inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono nel trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado di scuola ad un altro. Si ricorda che le sanzioni non sono considerate dati sensibili.

Il cambiamento di una scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare che segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 20 /II ORGANO DI GARANZIA

Compiti dell'Organo di Garanzia interno della scuola:

- è la sede di un confronto sull'osservanza da parte di tutte le componenti del Regolamento e dello Statuto;
- è la sede dove avviare un dialogo e un confronto fra le parti implicate in un caso, oggetto di provvedimento disciplinare;
- è la sede che decide sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che ne è presidente da 1 docente, da 1 studente e da 1 genitore individuati fra i componenti del consiglio di istituto. Il consiglio di istituto nominerà anche 1 studente, 1 genitore e 1 docente supplenti

Qualora faccia parte dell'organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia erogato la sanzione oppure lo studente sanzionato o il suo genitore, questi verranno sostituiti dai membri supplenti. L'organo di garanzia funziona con i membri effettivamente partecipanti alla seduta e la maggioranza viene calcolata rispetto al numero di membri presenti e non astenuti. In caso di parità la sanzione si considera confermata.

Art. 21—PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Questo strumento ha l'obiettivo di impegnare le famiglie fin dal momento dell'iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. Con questo "patto" vengono declinati i rapporti reciproci, i diritti e i doveri che intercorrono tra istituzione scolastica e famiglia. Il patto educativo viene sottoscritto nelle prime 2 settimane dell'attività scolastica e viene predisposto da apposite commissioni di genitori, studenti e docenti. L'adozione del patto educativo avviene in consiglio di istituto, non in Collegio Docenti. Se necessario, ogni anno il patto viene rivisto e approvato secondo la procedura suindicata.

Art. 22—VOTO DI CONDOTTA

A decorrere dall'a.s. 2008/2009 la valutazione del comportamento attribuita collegialmente dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente. Con votazione inferiore a 6/10 lo studente non sarà ammesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Con apposito atto che all'inizio dell'anno viene comunicato alle famiglie, verranno specificati i criteri per correlare la valutazione del voto di condotta ai comportamenti degli studenti. I criteri per l'attribuzione del voto di condotta sono esplicitati nel PTOF pubblicato sul sito dell'*Istituto*.

TITOLO III

Regolamento assenze, ritardi, permessi e giustificazioni.

Art. 1 III Registro elettronico

A partire dall'anno scolastico 2010-2011 è in funzione nell'istituto il registro elettronico. Con questo strumento devono essere registrate:

- Le presenze degli studenti, entrate in ritardo, entrate ed uscite anticipate
- Giustificazioni per assenze, ritardi, entrate posticipate ed uscite anticipate
- Compiti assegnati

- Voti degli studenti
- Note disciplinari
- Comunicazioni varie
- Argomenti delle lezioni
- Verifiche programmate

Agenda della classe (uscite didattiche, visite, incontri in istituto, spettacoli, partecipazione ad attività esterne e/o a manifestazioni sportive)
Pagella al termine dei periodi didattici

Agli alunni è espressamente vietato accedere alle aree del registro elettronico riservate agli insegnanti; l'accesso ad aree riservate del registro e la manomissione di dati registrati sono sanzionate come descritto nella tabella delle sanzioni (art. 16- II)

All'inizio del primo anno scolastico di frequenza, viene consegnato agli studenti il badge di accesso che varrà per tutti gli anni di permanenza nell'istituto. Il costo del badge, a carico degli studenti, viene determinato ogni anno .

Gli studenti sono responsabili della corretta conservazione del badge e ne rispondono in caso di danneggiamento o smarrimento.

Art.2-III Giustificazione delle assenze

Lo studente, la mattina stessa del rientro, dopo un'assenza, deve presentare all'insegnante della prima ora la giustificazione dell'assenza stessa sull'apposito libretto consegnato all'inizio dell'anno scolastico. Lo stesso insegnante della prima ora è tenuto a richiedere la giustificazione, previo riscontro sul registro di classe degli alunni che il giorno prima risultavano assenti.

Nel caso di assenze prolungate o assenze giornaliere troppo frequenti, il coordinatore di classe prenderà contatto con la famiglia. Per gli studenti minorenni le assenze devono essere sempre giustificate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà-Gli studenti maggiorenni possono firmare personalmente le giustificazioni delle proprie assenze.

Art. 3-III Certificazione assenze per salute (DEROGA AL 25%)

I Certificati presentati per poter usufruire della deroga del 25% delle assenze solo per casi particolari regolamentati dalla normativa (lunga malattia , malattia ricorrente, terapie ricorrenti , ricoveri ecc.) vanno consegnati entro i 10 giorni successivi al rientro o al primo rientro. Dopo tale data non saranno considerati validi ai fini dell'ottenimento della deroga.

Art.4-III Assenze non giustificate

Lo studente privo di giustificazione sarà ammesso dal docente ma è tenuto a regolarizzare la giustificazione il giorno successivo.

Nel caso l'assenza non venga regolarizzata nel tempo stabilito l'allievo sarà convocato in Vice Presidenza e sarà avvisata la famiglia .

Il ripetersi di assenze non giustificate avrà una ricaduta negativa sul voto di condotta e potrà comportare sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 16.

Art.5-III Ingressi posticipati, ritardi e uscite anticipate

A) *RITARDI O INGRESSI POSTICIPATI*

Arrivare in orario in classe è indice di responsabilità e di rispetto per il lavoro che in classe i propri compagni e l'insegnante stanno svolgendo. L'orario di inizio lezioni è alle ore 8,05 **gli insegnanti devono trovarsi in classe 5 minuti prima delle lezioni.**

Gli studenti accedono a scuola dalle ore 7,50 con un badge che registra l'ingresso e trasmette la presenza al registro di classe elettronico in possesso ad ogni docente. Modalità di utilizzo dei totem e del registro elettronico vengono forniti ogni anno a tutto il personale della scuola.

In caso di indisponibilità del badge (dimenticanza o guasto del sistema) il docente della prima ora convaliderà manualmente la presenza dell'alunno/degli alunni che risultano assenti sul registro ma che sono presenti in classe. La dimenticanza del badge, verrà segnalata dal docente della prima ora sul registro elettronico. Dimenticanze ripetute comporteranno una nota disciplinare con conseguenze più gravi in caso di recidiva e con conseguenze sul voto di condotta. La vicepresidenza non è autorizzata a togliere le assenze dovute a dimenticanza di badge. Tali assenze potranno essere tolte solo dal docente della prima ora che testimonierà della presenza dello studente in classe.

E' indispensabile limitare i ritardi solo ai casi di assoluta e oggettiva necessità.

Dopo le 8,05 compare la E grande e il ritardo va giustificato in classe dal docente della prima ora se lo studente è in possesso di giustificazione o il giorno seguente sempre dal docente della prima ora. (tranne per i ritardi collettivi dovuti a ragioni non imputabili allo studente che saranno giustificati dalla vicepresidenza)

La mancata giustificazione dei ritardi avrà ricadute sul voto di condotta . Ripetuti ritardi dello studente saranno sanzionati dal Consiglio di classe con provvedimenti disciplinari e anch'essi avranno una ricaduta sul voto di condotta.

Gli ingressi posticipati successivi alla prima ora (oltre le ore 9.05) potranno essere di un massimo di cinque per periodo didattico. Sarà cura del coordinatore di classe verificare il superamento del limite per i provvedimenti del caso. Lo studente giustificherà direttamente in classe gli ingressi posticipati il giorno stesso, se munito di apposita giustificazione, o il giorno successivo, sempre con il docente della classe.

Salvo casi particolari, **non è ammesso entrare a scuola dopo l'intervallo**. Ripetuti ritardi, di qualsiasi durata, potranno avere una ricaduta sulla valutazione del comportamento e saranno segnalati con una comunicazione scritta alla famiglia dal coordinatore di classe.

I ritardi collettivi dovuti esclusivamente a verificabili problemi con mezzi di trasporto saranno giustificati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.

B) USCITE ANTICIPATE

Coloro che, per motivi familiari o di salute, dovranno uscire anticipatamente, produrranno la relativa richiesta, firmata dai genitori (o dagli studenti stessi se maggiorenni) sul libretto delle assenze salvo particolari e documentati motivi, non possono essere richieste uscite **prima del termine della quarta ora di lezione** e le richieste stesse non possono essere più di cinque per periodo didattico (comprese le uscite anticipate per le sole lezioni pomeridiane).

L'uscita anticipata deve essere richiesta da un genitore (lo studente stesso se maggiorenne) e autorizzata dal dirigente scolastico o suo delegato, che annoterà l'uscita sul registro elettronico. **GLI STUDENTI MINORENNI POTRANNO USCIRE ANTICIPATAMENTE DALLA SCUOLA, ANCHE SE MUNITI DI GIUSTIFICAZIONE, SOLO SE ACCOMPAGNATI DA UN GENITORE O DA UN'ALTRA PERSONA MAGGIORENNE MUNITA DI DELEGATA SCRITTA DEI GENITORI.**

Il genitore o delegato dovrà recarsi in Vicepresidenza. Un collaboratore scolastico chiamerà lo studente dalla classe per accompagnarlo in Vice Presidenza, dove lo attende il genitore o delegato.

Il Dirigente o il collaboratore del dirigente delegato annoterà sul registro elettronico il nome di chi esce e l'ora effettiva in cui si è allontanato dall'aula.

E' in preparazione una applicazione del registro elettronico da utilizzare sul telefono cellulare che prevede la giustificazione dei ritardi e delle assenze in via telematica.

C) ASSENZE DEI DOCENTI CON PREAVVISO

Nel caso in cui fosse prevista, dal giorno precedente, l'assenza di un insegnante alle prime o ultime ore, e non fossero disponibili altri professori per sostituirlo, la scuola autorizzerà il giorno antecedente, previa comunicazione alle famiglie sul registro elettronico, l'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata della classe. Nel caso di classe in cui tutti gli studenti siano maggiorenni (previa comunicazione informativa alle famiglie a inizio anno scolastico), si potrà procedere alla dimissione anticipata senza preavviso..

Art.6-III Permessi permanenti

Coloro che abitano in località disagiate e non riescono ad arrivare a scuola entro l'ora di inizio delle lezioni, o che si trovano in particolari situazione di salute, possono chiedere un permesso permanente di entrata posticipata (fino a 10 minuti) compilando l'apposito modulo disponibile in segreteria allegando la descrizione sintetica del percorso e gli orari dei mezzi pubblici .

Con le stesse modalità è anche possibile chiedere un permesso di uscita anticipata permanente, (massimo di dieci minuti) ma non è possibile chiedere contemporaneamente di entrare in ritardo e uscire in anticipo.

Art. 7- III Uscite dall'aula

Le uscite dall'aula , durante lo svolgimento delle lezioni, devono essere consentite solo in caso di effettiva necessità e ad uno studente per volta. Tale uscita deve essere sempre autorizzata dall'insegnante.

Durante i cambi di ora gli studenti devono rimanere in aula o sostare in prossimità della stessa e non recarsi nei corridoi, cortile e spazi comuni.

È vietato utilizzare impropriamente le uscite di emergenza.

TITOLO IV

Uso dei laboratori, delle attrezzature, dei locali e loro conservazione.

Art.1-IV Utilizzo delle strutture da parte di esterni

Le strutture, prioritariamente, vanno utilizzate al meglio per le attività formative e culturali della componente studentesca.

Fatto salvo questo principio, le richieste di uso dei locali o delle attrezzature da parte di persone o Enti esterni devono riferirsi ad un periodo di tempo non eccedente l'anno scolastico e vanno presentate prima dell'inizio dell'anno stesso, salvo i casi di esigenze insorgenti in data successiva.

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia, al Dirigente Scolastico e contestualmente al Consiglio d'Istituto per il prescritto parere (assenso o diniego motivato) con almeno 15 giorni di anticipo sulle sedute del Consiglio d'Istituto.

Nella richiesta, oltre alla indicazione dell'Ente o persona richiedente, devono essere specificati: il nome del responsabile, la data di inizio e di termine, gli orari, il programma dettagliato, la formale dichiarazione delle norme che regolano la concessione. Per l'uso dei laboratori può essere fissato un contributo economico determinato annualmente dal Consiglio di Istituto.

Art.2-IV Utilizzo della biblioteca

La biblioteca è un organismo culturale che opera al servizio di tutte le componenti presenti in Istituto. La difesa di tale patrimonio è un dovere di tutti.

In particolare la biblioteca:

- garantisce il servizio di pubblica lettura e del prestito a domicilio;
- opera come centro di stimolo di iniziative culturali e didattiche anche in collaborazione con altri enti, associazioni e scuole.

Gli utenti della Biblioteca devono mantenere un comportamento rispettoso degli altri e del Patrimonio pubblico. Chi provoca danni alla sede o al patrimonio della Biblioteca è tenuto al risarcimento.

Tutti gli interessati possono usufruire dei servizi culturali e informativi della Biblioteca entro gli orari e nei giorni stabiliti, tramite o comunque in presenza dell'incaricato.

L'utente non può, salvo comprovati motivi di studio, ottenere a prestito più di due opere contemporaneamente.

Il prestito ha la durata massima di venti giorni, ed è rinnovabile una sola volta, se il libro non è stato già richiesto da altri.

I lettori sono tenuti a restituire le opere prese a prestito entro il termine fissato. Chi mancherà a questo obbligo verrà ufficialmente richiamato da parte della scuola.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento di un'opera, l'utente dovrà provvedere a fornirne un altro esemplare identico; qualora l'opera non risultasse più reperibile, sarà allora sostituita da un testo analogo o ne verrà risarcito il valore.

L'accesso alla Biblioteca è consentito a tutti gli studenti; per usufruire della Biblioteca durante l'orario delle lezioni essi debbono avere un permesso firmato dall'insegnante. Il permesso sarà controfirmato dall'insegnante presente in biblioteca. Sono ammesse al prestito le opere appartenenti al fondo corrente; sono escluse le opere di consultazione generale, gli ultimi numeri dei periodici e quegli strumenti informativi che per il loro carattere, il loro valore commerciale o culturale, devono essere trattenuti in sede. Di tali opere è consentita la consultazione nei locali della Biblioteca.

Tutte le opere devono essere restituite entro il 31 maggio di ogni anno.

Gli studenti delle classi quinte che per esigenze di studio e di approfondimento di argomenti abbiano bisogno della Biblioteca dopo il termine delle lezioni (giugno-luglio) possono continuare ad usufruire del prestito fino alla conclusione degli esami di Stato.

L'operatività di quanto sopra esposto ogni anno sarà definita da apposita circolare.

Art.3-IV Utilizzo dei laboratori

Tutte le classi possono accedere ai laboratori secondo l'orario dei laboratori predisposto ad inizio d'anno. I docenti possono usufruire dei laboratori liberi durante le proprie ore di lezione, dandone comunicazione all'aiutante tecnico preposto al laboratorio stesso.

Trattandosi di un Istituto Tecnico Industriale, in cui sono attivi numerosi laboratori e reparti di lavorazione, ogni singolo laboratorio o reparto si darà un proprio regolamento interno che tenga conto delle specifiche esigenze e delle specifiche norme di comportamento necessarie al fine di evitare danni alle persone e alle cose. Tale regolamento interno deve essere affisso in uno spazio ben visibile all'interno del laboratorio stesso e comunicato agli allievi.

Tutti gli impianti e i laboratori dell'Istituto devono rispondere alle norme di installazione, funzionamento e sicurezza, nonché alle norme igienico-sanitarie previste dalle leggi in vigore.

È compito dell'Ufficio Tecnico verificare che gli impianti e i reparti operino in conformità con quanto previsto dalla Legge a tutela della sicurezza e del buon funzionamento. Nel caso in cui si accertino all'interno dei reparti irregolarità, l'Ufficio Tecnico ha l'obbligo di intervenire ed eventualmente richiedere l'intervento dei soggetti preposti al controllo e alla sicurezza degli impianti.

Durante le esercitazioni pratiche nei laboratori gli studenti sono tenuti ad osservare ogni cautela al fine di evitare danni a sé e agli altri, attenendosi scrupolosamente alle norme antinfortunistiche.

A salvaguardia dell'incolumità degli alunni impegnati nelle esercitazioni, del personale e delle attrezzature, il docente responsabile e i suoi collaboratori verificheranno che le prove pratiche siano eseguite secondo le norme di sicurezza.

Nel caso venissero riscontrate irregolarità o si verificassero guasti, il docente incaricato e i suoi collaboratori interromperanno l'attività didattica e avvertiranno immediatamente l'Ufficio Tecnico che nei tempi tecnicamente possibili dovrà ripristinare le normali e corrette condizioni degli impianti e dei macchinari.

Art.4-IV Regole di accesso ai PC della rete dell'istituto

L'accesso alla rete informatica dell'Istituto è regolata dal documento programmatico sulla sicurezza previsto dal D.L.196-2003.

Art.5-IV Assegnazione e-mail sul dominio dell'Istituto

Tutto il personale della scuola può usufruire di una casella e-mail nel dominio della scuola.

Art. 6– IV Servizio fotocopie

DOCENTI

I docenti che necessitano di fotocopie per verifiche o materiale didattico si rivolgeranno al personale addetto con almeno un giorno di anticipo o quantomeno alla 1^a ora per le ore successive. Il personale addetto si impegna a mantenere la riservatezza dovuta. Non si possono fotocopiare parti di libri protetti da copyright . Per fotocopie personali o urgenti i docenti potranno utilizzare la fotocopiatrice in aula docenti dopo essersi muniti di apposita tessera di accesso disponibile presso l'Ufficio Tecnico che deve essere acquistata presso l'Ufficio Tecnico.

STUDENTI

Ciascuno studente può utilizzare la fotocopiatrice al 1° piano previo acquisto di una tessera.

TITOLO V Gli organi di istituto

Art. 1– V Gli organi d'istituto

I diversi soggetti all'interno della scuola sono i protagonisti e i responsabili della gestione dell'attività di Istituto a cui partecipano nell'ambito degli organi previsti dal presente regolamento e dalla normativa in materia.

L'organizzazione dell'Istituto si articola in strutture assembleari di base e in organi collegiali. Il comitato dei genitori è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e dai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto.

Art. 2– V Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche sono un momento di partecipazione democratica per "l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli "studenti" (art. 13 D.L.vo 16/4/1994 n. 297).

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

Art. 3– V Comitato dei genitori

Il comitato dei genitori è composto dai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e dai genitori degli alunni frequentanti l'Istituto.

Il comitato dei genitori può chiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori. La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data della stessa.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 4– V

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto. Fanno parte del Collegio dei docenti anche i docenti di sostegno che hanno la con titolarità delle sezioni e delle classi in cui operano. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico.

Art. 5– V Assemblea e comitato del personale non docente

L'assemblea del personale non docente è composta da tutto il personale non docente in servizio, a qualsiasi titolo e qualifica, presso l'Istituto.

Art. 6– V

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. In ogni caso il Collegio dei docenti deve riunirsi almeno una volta ogni quadrimestre.

Art. 7– V

La Presidenza dovrà mettere a disposizione con almeno tre giorni di anticipo dal giorno di riunione del Collegio, i documenti su cui il Collegio è tenuto ad esprimere un parere o su cui è chiamato a discutere.

Art.8– V Consiglio di classe

Il consiglio di classe è composto da tutti gli insegnanti della classe, compresi i docenti di sostegno contitolari della classe interessata, da due rappresentanti degli studenti , da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Il D.S. può delegare a presiedere il Consiglio un insegnante della classe.

Art. 9– V Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di indirizzo della scuola. Fatte salve le specifiche competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, esso elabora e adotta gli indirizzi generali dell'attività di Istituto e determina le forme di finanziamento.

Esso coordina e programma l'attività della scuola allo scopo di promuovere la formazione intellettuale e civica degli alunni, attraverso la partecipazione democratica di tutte le componenti.

Art 10– V Dirigente Scolastico e suoi collaboratori

I compiti attinenti la funzione del D.S. e dei suoi collaboratori sono precisati dalla legge.

La sua funzione nei collegi di cui fa parte ha carattere democratico e non solo burocratico.

TITOLO VI Regolamento viaggi e uscite didattiche

Criteria generali

ARTICOLO 1

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere sempre correlate alla programmazione didattica educativa dei docenti proponenti e del Consiglio di Classe.

Si dovranno privilegiare viaggi di istruzione in cui, in base al numero massimo di giorni previsti e ai mezzi di trasporto utilizzati, la percentuale di tempo dedicato al trasporto non sia prevalente rispetto al tempo dedicato alla permanenza e alla visita dei luoghi. Si potrà fare eccezione per viaggi che si configurino, per loro natura, itineranti.

ARTICOLO 2

Il consiglio di classe nominerà un docente referente del viaggio il quale si assumerà l'onere di collaborare con la Commissione viaggi.

ARTICOLO 3

1. Ciascuna classe può svolgere nel corso dell'anno scolastico un viaggio di istruzione e delle visite guidate per un massimo di otto giorni scolastici complessivi. (PARTENZA O RITORNO IN GIORNO FESTIVO) . Se la partenza o il ritorno cadono in un giorno festivo, questo giorno non sarà conteggiato negli otto giorni.
2. Ogni docente può partecipare ad un solo viaggio di istruzione di più giorni, e non può superare 8 giorni complessivi in un anno. . La settimana bianca viene considerata , ai fini dell'impegno del docente accompagnatore, come un viaggio di istruzione
3. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche, non possono coincidere con le giornate in cui si svolgono operazioni di scrutinio di qualsiasi natura.
4. Il costo massimo dei viaggi di istruzione viene fissato annualmente dal Consiglio di Istituto. Dovranno essere privilegiati viaggi a costo contenuto per garantire una maggiore partecipazione da parte degli studenti.

5 .La durata massima dei viaggi di istruzione è così fissata:

- Max 3 giorni (2 notti) di attività didattica per le classi del biennio (solo Italia)
- Max 5 giorni (4 notti) di attività didattica per le classi del triennio (Italia o estero)

ARTICOLO 4

Il periodo di svolgimento dei viaggi di istruzione è stabilito ogni anno dal collegio dei docenti .

Le visite guidate (di un giorno) possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico (**ad eccezione dell'ultimo mese di scuola**)

ARTICOLO 5

Il viaggio di istruzione verrà autorizzato solo con la partecipazione di almeno i 3/4 (75%) della classe. Se si verificasse anche un solo ritiro di uno studente partecipante, non documentato, e il numero dei partecipante scendesse al di sotto del numero minimo il viaggio sarà annullato.

1. Gli studenti non partecipanti ai viaggi di istruzione devono frequentare il normale orario delle lezioni.

2. in caso di uscite didattiche e/o visite guidate di un giorno, l'eventuale assenza dello studente deve essere giustificata.
3. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee alla scuola e non autorizzate dalla Presidenza.

ARTICOLO 6

Il Consiglio di classe potrà valutare la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno avuto provvedimenti disciplinari. In questo caso verrà avvisata tempestivamente la famiglia. La mancata partecipazione di uno studente ai sensi del presente articolo, non verrà conteggiata nel quorum del 75% richiesto per la partecipazione al viaggio.

ARTICOLO 7

Per ogni viaggio di istruzione e /o uscita didattica è necessario rispettare la procedura indicata nell'allegato 1 al presente regolamento "*procedura organizzativa dei viaggi di istruzione*". Gli studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento allegato al presente regolamento che verranno consegnate unitamente alle autorizzazioni.

ARTICOLO 8

Gli accompagnatori devono essere uno ogni 15 studenti, fino ad un massimo di 2 per classe scelti fra i docenti delle classi partecipanti. Nei viaggi all'estero almeno un docente deve conoscere la lingua del paese da visitare o almeno la lingua inglese e comunque non devono mai essere inferiori a due anche con classi poco numerose. In questo caso è consigliabile un abbinamento ad altra classe. Se partecipano studenti disabili, può essere deliberata l'aggiunta di un accompagnatore qualificato (fino a due studenti). Ciascun docente non può partecipare a più di un viaggio nel medesimo anno scolastico.

ARTICOLO 9

Il rientro deve avvenire, preferibilmente, in un giorno prefestivo o, al limite, entro le ore sette a.m. di un giorno festivo. Non saranno comunque giustificate assenze collettive nel giorno successivo al rientro dal viaggio di istruzione.

Allegato 1. PROCEDURA ORGANIZZATIVA DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. La Commissione VIAGGI D'ISTRUZIONE nel mese di settembre/ottobre in concomitanza dei CdC fornirà ai coordinatori LA MODULISTICA "SCHEDA DI PROPOSTA" da compilare e restituire alla commissione terminato il L C. di C.. Tali moduli daranno la possibilità di richiedere, in modo informale dei preventivi (a 3 o 4 agenzie diverse).
2. Nei Consigli di Classe di Novembre (APERTI ALLE COMPONENTI GENITORI E STUDENTI), i docenti **formulano una scelta sia delle mete sia dei viaggi nelle loro linee generali (mete, durata, obiettivi) e deliberano in merito in maniera definitiva compilando la modulistica allegata ai verbali.**

La commissione viaggi fornirà al Coordinatore i moduli autorizzazione e norme comportamentali da distribuire agli studenti; inoltre consegnerà la distinta dei versamenti da effettuare entro una data prestabilita con modalità che saranno di volta in volta comunicate (coordinate bancarie)

Per le visite guidate di un giorno, i docenti che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno comunque indicare quante visite di un giorno si propongono e quali ne siano le finalità generali. Le visite guidate devono essere comunque comunicate almeno due settimane prima del loro svolgimento al Coordinatore di Classe che si farà carico di avvisare tutti i componenti del Consiglio di Classe. Il Coordinatore di Classe ne riporterà nota sul registro di classe.

3. Ottenuta l'approvazione del Consiglio di Classe di Novembre per i viaggi di istruzione, i docenti referenti accompagnatori consegneranno in Ufficio Tecnico tutta la documentazione al fine di procedere alla gara d'appalto , rischio la non partecipazione al viaggio. Per le visite ed uscite didattiche le richieste su apposito modulo devono essere consegnate in Ufficio Tecnico e autorizzate da D.S., **i referenti forniranno alle famiglie un programma** di massima da allegare alle autorizzazioni e norme di comportamento.
4. Il piano complessivo dei viaggi di istruzione ed uscite didattiche dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.

5. l'ufficio tecnico, coadiuvato dalla Commissione Viaggi di istruzione e visite guidate, procede alla richiesta dei preventivi per gara d'appalto.
6. Il Consiglio di Istituto, valutate le proposte, delibera, in base ai criteri di competenza, l'effettuazione del viaggio e l'Agenzia cui affidarne l'organizzazione. Inoltre delibera eventuali concessione di contributi
7. I docenti accompagnatori completano successivamente le pratiche consegnando all'ufficio tecnico i seguenti documenti definitivi:
 - a) elenco nominativo degli studenti partecipanti con indicazione del numero della documento di identità (per i viaggi all'estero) e di un cellulare dello studente e dei genitori.
 - b) programma dettagliato della iniziativa da consegnare anche ai genitori con i numeri telefonici degli alberghi prescelti
 - c) distinta versamento saldi viaggi di istruzione causale : Saldo viaggio di istruzione a Classe 15 giorni prima della partenza.
 - d) Una settimana dopo il viaggio relazione conclusiva e consegna schede soddisfazione studenti e genitori.

**NB. TUTTE LE SCADENZE E LE FORMALITA' PROCEDURALI VER-
RANNO RESE NOTE DA CIRCOLARI CON FOGLIO DI FIRMA OBBLI-
GATORIA.**

Allegato 2 : REGOLE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI STUDENTI DURANTE IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Queste regole devono essere rispettate da tutti gli studenti sia maggiorenni che minorenni e **NEL CASO DI NON RISPETTO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO SI PROCEDERÀ, AL RIENTRO, A LLE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DALL'ART. 15 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

Non dimenticare di portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge a partire dal quindicesimo anno di età). Assicurarsi, se del caso, che sia valido per l'estero.

Portare con sé il tessera sanitaria. Per viaggi all'estero nei Paesi CE chiedere all'ASL il modello temporaneo E111, per eventuali ricoveri ospedalieri, che altrimenti dovrebbero essere pagati dagli interessati.

Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.

Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori (**ANCHE GLI STUDENTI MAGGIORENNI**) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata.

Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto con gli altri.

Dopo il rientro in albergo, evitare di spostarsi dalla camera assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti.

Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal viaggio.

, evitando ai Docenti accompagnatori di dover far valere la loro autorità per ottenere ciò che dovrebbe essere naturale attendersi da giovani di un istituto scolastico superiore.

E' severamente vietato introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza è vietato fumare in camera. Su segnalazione dei docenti accompagnatori si procederà . al rientro del viaggio, a sanzioni disciplinari da parte del Dirigente Scolastico

.Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale degli alberghi, autisti, guide....) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi od esibizionistici.

Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile, se individuato o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla Scuola e agli studenti che ne fanno parte.

Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e gratificante possibile: collaborare quindi spontaneamente alla loro osservanza.

TITOLO VII ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A partire dall'a.s. 2015-26 tutti gli studenti sono tenuti a svolgere un periodo di alternanza scuola lavoro quantificato dalla legge 107/2015 in 400 ore per l'Istituto tecnico e in 200 ore per il liceo nell'arco del triennio conclusivo degli studi.

L'attività di alternanza è considerata attività didattica a tutti gli effetti e , pertanto, il presente regolamento si applica anche durante tali periodi.

Gli studenti in alternanza sottoscrivono un patto di corresponsabilità che definisce diritti e doveri dello studente in alternanza.

L'alternanza scuola lavoro prevede la sottoscrizione dei seguenti documenti

Convenzione con l'azienda

Patto formativo individuale

Valutazione dello studente

Diario di bordo

Autovalutazione da parte dello studente.

L'attività di alternanza viene valutata secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti ed esplicitate nel PTOF.

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art.1-VII Modifiche al regolamento

Ogni modifica del presente Regolamento, può essere chiesta dalla maggioranza di almeno una delle componenti della scuola e dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto.

Art.2-VII Approvazione

Discusso dal Collegio dei Docenti in data 17 ottobre 2017
Approvato dal Consiglio di Istituto, nella seduta del 24 ottobre 2017

DPR 21 novembre 2007 , n. 235

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (testo coordinato e modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

- Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
- Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
- Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
- Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
- Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
-
- Visto il DPR 21/11/2007 n. 235
- Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica..
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni in coordinamento con la famiglia e ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

9 bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9 ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. l'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni.

Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del titolo 1 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653

Per quanto riguarda la normativa sul bullismo e cyberbullismo Legge 71/2017 e Linee Guida si rimanda ai documenti pubblicati sul sito.



Approvato dal Consiglio di Istituto in data 24 ottobre 2017